Dipartimento federale dell'interno DFI **Ufficio federale della sanità pubblica UFSP**Unità di direzione assicurazione malattia e infortunio

CH-3003 Berna UFSP

Raccomandata

A tutte le aziende farmaceutiche interessate

Berna, 2 dicembre 2019

Attuazione del riesame triennale delle condizioni di ammissione nel 2020

Gentili Signore e Signori,

ogni tre anni l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) riesamina se tutti i medicamenti che figurano nell'elenco delle specialità (ES) adempiono ancora le condizioni di ammissione. Il presente scritto illustra nel dettaglio l'attuazione del riesame triennale delle condizioni di ammissione nel 2020. Tenendo conto delle esperienze degli anni 2017-2019, l'UFSP ha fissato ulteriori disposizioni sullo svolgimento del riesame, in particolare sul riesame dell'economicità, che vengono anch'esse di seguito esposte. Le disposizioni sulla valutazione dell'efficacia, dell'appropriatezza e dell'economicità sono determinanti per tutte le valutazioni delle condizioni di ammissione, e quindi per esempio anche nell'ambito di nuove domande di ammissione e di domande di estensione dell'indicazione e modificazione della limitazione.

Indice

- 1. Frequenza del riesame
- 2. Eccezioni
- 3. Applicazione Internet
- 4. Ripartizione delle gamme
- 5. Riesame di efficacia e appropriatezza
- 6. Riesame dell'economicità
- 7. Riesame dopo un'estensione dell'indicazione o una modificazione della limitazione con applicazione del modello della prevalenza
- 8. Biosimilari
- 9. Medicamenti in co-marketing
- 10. Generici
- 11. Preparati con principio attivo noto
- 12. Scadenze
- 13. Hotline

1 Frequenza del riesame

Secondo l'articolo 65*d* capoverso 1 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102), ogni tre anni l'UFSP riesamina se tutti i medicamenti che figurano nell'ES adempiono ancora le condizioni di ammissione. Affinché possa essere mantenuta la cadenza triennale, l'UFSP ha suddiviso i medicamenti dell'ES in tre unità di dimensioni simili sulla base della loro appartenenza a un gruppo IT. L'UFSP esamina ogni anno un'unità, garantendo che circa un terzo dei medicamenti che figurano nell'ES e i medicamenti dello stesso gruppo terapeutico siano riesaminati nello stesso anno. Con la modifica del 21 ottobre 2015 dell'ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31), il DFI ha introdotto all'articolo 34*d* capoverso 1^{bis} OPre la suddivisione dei gruppi terapeutici in tre unità e la determinazione dell'anno del riesame.

Nel 2020 sarà quindi riesaminata l'unità A, comprendente i medicamenti dei seguenti gruppi IT (art. 34*d* cpv. 1^{bis} OPre in combinato disposto con il cpv. 2 delle disposizioni transitorie della modifica dell'OPre del 1° febbraio 2017):

Gruppo IT	ANNO DEL RIESAME 2020
4/54	GASTROENTEROLOGICI
7/57	METABOLISMO
15	ANTIDOTI
16	SCAMBIATORI DI CATIONI

Un elenco dei preparati originali oggetto del riesame nel 2020 è pubblicato alla pagina Internet dell'UFSP.

2 Eccezioni

Nei seguenti casi i medicamenti dell'unità A sono esclusi dal riesame triennale delle condizioni di ammissione nel 2020:

- il primo riesame triennale delle condizioni di ammissione ha luogo al più presto nel corso del secondo anno successivo all'ammissione nell'ES (art. 34d cpv. 2 lett. b OPre). Sono pertanto esclusi dal riesame i preparati originali che al 1° gennaio 2020 figurano nell'ES da meno di 13 mesi o che sono stati ammessi nell'ES il 1° gennaio 2019 o in una data successiva. Per questi preparati originali dell'unità A il prossimo riesame triennale delle condizioni di ammissione avrà luogo nel 2023;
- se un preparato originale è stato riesaminato nell'ambito di un'estensione dell'indicazione o di una modificazione della limitazione secondo l'articolo 65f capoverso 4 OAMal mediante confronto con i prezzi praticati all'estero (CPE) e confronto terapeutico trasversale (CTT), il successivo riesame triennale delle condizioni di ammissione avrà luogo al più presto nel secondo anno successivo all'estensione dell'indicazione o alla modificazione della limitazione. Pertanto per questi preparati originali dell'unità A sottoposti a un'estensione dell'indicazione o a una modificazione della limitazione nel 2019, il prossimo riesame triennale delle condizioni di ammissione avrà luogo solo nel 2023 (art. 34d cpv. 2 lett. a OPre);
- il riesame triennale non ha luogo per i preparati originali ammessi provvisoriamente nell'ES. Se del caso, per questi medicamenti dovrà essere presentata a tempo debito, prima della scadenza dell'ammissione provvisoria, una regolare nuova domanda di ammissione. Le condizioni di ammissione saranno riesaminate nell'ambito di tale domanda.

3 Applicazione Internet

Al fine di ridurre l'onere per entrambe le parti e di semplificare la comunicazione, l'UFSP mette a disposizione un'applicazione Internet per la registrazione di dati relativi a efficacia, appropriatezza ed economicità. L'applicazione permette inoltre di caricare in formato pdf documenti rilevanti per la decisione (lettera di accompagnamento, basi di calcolo, riferimenti ecc.). Questi documenti non devono essere trasmessi all'UFSP in altro modo (posta, e-mail).

Affinché la procedura possa svolgersi regolarmente, è necessario che il titolare dell'omologazione inserisca i dati nell'applicazione Internet **entro la scadenza impartita**. Secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettera f OAMal, un medicamento iscritto nell'ES è radiato se il titolare dell'omologazione si rifiuta di presentare i documenti necessari ai riesami triennali delle condizioni di ammissione.

3.1 Applicazione Internet 2020

L'applicazione Internet sarà disponibile dal 7 gennaio 2020 al seguente link:

https://bag.hcisolutions.ch/Ueberpruefung2020

I dati di ciascun titolare dell'omologazione sono protetti da una password. Di seguito sono indicati il nome utente e la password per la vostra azienda (il sistema distingue tra maiuscole e minuscole):

nome utente:

password:

Nell'applicazione Internet sarà inserita un'apposita guida per ogni singolo criterio.

3.2 Applicazione Internet degli anni precedenti

L'accesso alle applicazioni degli anni 2017, 2018 e 2019 continuerà a essere garantito. Dal 1° gennaio 2020 però gli indirizzi URL dei siti Internet cambieranno. I dati che sono stati inseriti nell'applicazione negli anni precedenti saranno disponibili ai nuovi indirizzi URL con le password generate per i titolari dell'omologazione per ogni anno corrispondente.

Dati di accesso:

Anno del riesame	nuovo indirizzo URL
2017	https://bag.hcisolutions.ch/Ueberpruefung2017
2018	https://bag.hcisolutions.ch/Ueberpruefung2018
	https://bag.hcisolutions.ch/Ueberpruefung2019,
2019	per ora resta ancora valido l'attuale indirizzo:
	https://bag.e-mediat.net/Ueberpruefung2019

4 Ripartizione delle gamme

Le varie forme di commercio di un medicamento sono suddivise in **16 gamme diverse** (n. E.1.3 delle istruzioni concernenti l'ES). Per ciascuna gamma è previsto un riesame separato delle condizioni di ammissione.

5 Riesame di efficacia e appropriatezza

Nell'ambito del riesame triennale delle condizioni di ammissione, l'efficacia e l'appropriatezza sono analizzate sulla base degli articoli 65 e 65a OAMal.

L'omologazione di Swissmedic costituisce un requisito per l'ammissione di un medicamento nell'ES, ma non è il solo determinante per una valutazione positiva dell'efficacia e dell'appropriatezza da parte dell'UFSP. La sola indicazione dell'omologazione Swissmedic da parte del rispettivo titolare non basta per determinare l'adempimento dei criteri di efficacia e appropriatezza.

Nell'applicazione il titolare dell'omologazione si esprime separatamente in merito sia all'efficacia sia all'idoneità. In particolare, deve comunicare le modifiche, determinanti per la valutazione, rispetto all'ultimo riesame o all'ultima riammissione o modificazione della limitazione (p. es. nuovi o aggiornati risultati di studi, metanalisi, linee guida ecc.) e può caricare nell'applicazione Internet nuovi dati e informazioni, in particolare pubblicazioni di studi clinici.

L'UFSP esamina se i criteri sono soddisfatti sulla base delle informazioni presentate. Inoltre ha la possibilità di prendere in considerazione altre informazioni (p. es. studi clinici, metanalisi, la valutazione delle tecnologie sanitarie [health technology assessement, HTA], linee guida ecc.).

6 Economicità

6.1 Confronto con i prezzi praticati all'estero (CPE)

Secondo l'articolo 34*a^{bis}* OPre, il CPE è eseguito in base al confronto con i prezzi praticati in Germania, Danimarca, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Francia, Austria, Belgio, Finlandia e Svezia. È preso a paragone il medicamento identico negli Stati di riferimento, indipendentemente dalla denominazione del medicamento, dal titolare dell'omologazione e dalla rimunerazione nello Stato di riferimento e dal fatto che il titolare svizzero dell'omologazione possa influenzare il prezzo di fabbrica per la consegna nello Stato di riferimento. Sono considerati medicamenti identici i preparati originali con il principio attivo e la stessa forma galenica. Eventuali indicazioni differenti in Svizzera e negli Stati di riferimento non sono prese in considerazione.

La data determinante per il CPE è il 1° gennaio 2020 (art. 34e cpv. 1 OPre). Ai fini del CPE va considerato in linea di principio il prezzo di fabbrica per la consegna (PFC) nei diversi Stati di riferimento. Danimarca, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Finlandia e Svezia non pubblicano i PFC, ma consentono di accedere ai prezzi di costo per le farmacie (Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia, Svezia) o ai prezzi all'ingrosso (Gran Bretagna). I PFC degli Stati di riferimento possono essere calcolati come segue secondo l'articolo 34b capoverso 1 OPre, deducendo il margine del grossista:

- Danimarca: 6,5 per cento del prezzo di costo per le farmacie
- Gran Bretagna: 12,5 per cento del prezzo all'ingrosso
- Paesi Bassi: 6,5 per cento del prezzo di costo per le farmacie
- Finlandia: 3 per cento del prezzo di costo per le farmacie
- Svezia: 2,7 per cento del prezzo di costo per le farmacie

Inoltre, per il CPE è considerato lo sconto obbligatorio dei fabbricanti, accessibile pubblicamente, praticato in Germania (art. 65*b* cpv. 4 OAMal in combinato disposto con l'art. 34*b* cpv. 2 OPre). Questo corrisponde di norma al 7 per cento per i preparati originali (5,88 % considerando l'imposta sulla cifra d'affari) e al 16 per cento per i preparati originali non protetti da brevetto (13,44 % considerando l'imposta sulla cifra d'affari).

Se il titolare dell'omologazione è in grado di dimostrare che il margine effettivo dei grossisti o lo sconto effettivo dei fabbricanti divergono dai valori di cui all'articolo 34b capoversi 1 e 2 OPre, si detrae il margine effettivo dei grossisti o lo sconto effettivo dei fabbricanti (art. 34b cpv. 3 OPre). Vanno caricate nell'applicazione anche le conferme del prezzo da parte del titolare dell'omologazione dello Stato di riferimento, di un'autorità o di un'associazione; esse attesteranno anche i margini dei grossisti o lo sconto dei fabbricanti divergenti. Se il titolare dell'omologazione non riesce a ottenere né i dati relativi al PFC né quelli relativi al margine dei grossisti, andranno presi in considerazione i margini dei grossisti sopra menzionati.

Margini dei grossisti dello zero per cento non sono accettati. Se un titolare dell'omologazione all'estero ha optato per la vendita diretta e non può indicare il margine effettivo di grossisti, dovranno essere applicati i seguenti margini minimi (n. E. 1.7 delle istruzioni concernenti l'ES con indicazioni):

- Danimarca: 3 per cento del prezzo di costo per le farmacie, fino a un massimo di DKK 224.- per preparati originali protetti da un brevetto; 5 per cento del prezzo di costo per le farmacie, fino a un massimo di DKK 224.- per preparati originali con brevetto scaduto
- Gran Bretagna: 2 per cento del prezzo all'ingrosso
- Paesi Bassi: 6,5 per cento del prezzo di costo per le farmacie, fino a un massimo di EUR 30.-
- Finlandia: 3 per cento del prezzo di costo per le farmacie, fino a un massimo di EUR 30.-
- Svezia: 2,7 per cento del prezzo di costo per le farmacie, fino a un massimo di SEK 167.-

I PFC praticati negli Stati di riferimento sono convertiti in franchi svizzeri in base a un tasso di cambio medio della Banca nazionale svizzera calcolato dall'UFSP sull'arco di dodici mesi (art. 34c cpv. 2 OPre). Per il riesame triennale delle condizioni di ammissione nel 2020 sono determinanti i tassi di cambio medi da gennaio a dicembre 2019, che saranno pubblicati dall'UFSP al più tardi entro il 6 gennaio 2020. I tassi di cambio sono registrati nell'applicazione Internet.

La confezione di una gamma **che ha generato la maggiore cifra d'affari** in Svizzera nel corso degli ultimi dodici mesi funge da base di calcolo per determinare i prezzi praticati all'estero (art. 65*d* cpv. 2 OAMal in combinato disposto con l'art. 34*c* cpv. 2 OPre). Per determinare la confezione che ha generato la maggiore cifra d'affari, l'UFSP può richiedere al titolare dell'omologazione i dati corrispondenti.

Il titolare dell'omologazione deve comunicare all'UFSP tramite l'applicazione Internet, al più tardi entro il **17 febbraio 2020**, il PFC della confezione che ha generato la maggiore cifra d'affari per gamma negli Stati di riferimento il 1° gennaio 2020 (art. 34e cpv. 1 OPre) nonché caricare la conferma di ciascun Paese.

6.2 Confronto terapeutico trasversale (CTT)

6.2.1 Scelta dei preparati per il confronto

Per procedere al confronto terapeutico trasversale di cui all'articolo 65*b* capoverso 2 lettera b OAMal si tiene conto dei preparati originali che al momento del riesame figurano nell'ES e che sono utilizzati per il trattamento della stessa malattia (art. 34*f* cpv. 1 OPre).

L'aspetto determinante per la scelta della terapia di confronto è l'impiego per la stessa indicazione (alternativa terapeutica). Questo può essere il caso, in particolare, dei medicamenti delle stesse classi di principi attivi. Se opportuno, per il CTT possono essere considerati tuttavia anche i medicamenti di altre classi di principi attivi.

I medicamenti impiegati in linee terapeutiche differenti non valgono come alternative terapeutiche. Sono esclusi i medicamenti che a causa di un'efficacia e/o una tolleranza inferiori sono rimunerati soltanto in una linea terapeutica successiva. Per questi medicamenti è possibile ricorrere per il CTT anche a medicamenti della linea terapeutica precedente, se questi ultimi sono più convenienti di quelli della linea terapeutica successiva. Non è però giustificato che una terapia impiegata solo in una linea terapeutica successiva a causa di un'efficacia o una tolleranza inferiori sia più costosa di terapie più efficaci e tollerabili.

Ai fini della scelta sono considerate le informazioni professionali, l'ES (limitazioni) nonché le linee guida

nazionali e internazionali. Il gruppo di confronto può essere costituito anche da una selezione delle possibili terapie di confronto, in altri termini non deve consistere di tutti i medicamenti in questione (ossia confrontabili). In particolare, possono essere esclusi dal confronto preparati particolarmente costosi, di pari efficacia (DTF 143 V 369).

Inoltre, ai fini della scelta dei medicamenti per il confronto è rilevante anche la forma galenica o l'appartenenza a una determinata gamma (cfr. il precedente n. 4 Ripartizione delle gamme). Per esempio, le forme di terapia orali sono confrontate con forme orali, le parenterali con parenterali ecc. Il confronto con altre forme galeniche è possibile se nell'ES non figurano medicamenti idonei al confronto nella stessa forma galenica e pertanto essi sono ripartiti nella stessa gamma del riesame. I medicamenti delle gamme orali e orali retard possono essere confrontati con medicamenti appartenenti alle loro stesse gamme se i preparati rappresentano alternative terapeutiche e il confronto corrisponde ai costi il più possibile convenienti. Pertanto i medicamenti della gamma orale, per esempio, possono essere confrontati con i medicamenti della gamma orale e della gamma orale retard se sono adempiute le suddette condizioni.

Per il riesame di preparati originali protetti da brevetto, in linea di principio sono considerati i costi di ricerca e sviluppo, quindi il confronto è solitamente effettuato con preparati originali protetti da brevetto. Se il CTT di preparati originali protetti da brevetto comprende anche quelli con brevetto scaduto, per il CTT è determinante il relativo livello di prezzo vigente prima del riesame successivo alla scadenza del brevetto (n. E.1.9 delle istruzioni concernenti l'ES).

I preparati originali con brevetto scaduto sono confrontati con preparati originali con brevetto scaduto (n. E.1.9 delle istruzioni concernenti l'ES).

Se un medicamento protetto da brevetto è confrontato nel CTT con una combinazione di più medicamenti (p. es. medicamenti A e medicamenti B), si considera se la protezione del brevetto dei preparati confrontati è scaduta o meno (questa norma non si applica ai preparati combinati [combinazioni fisse], cfr. la disposizione separata sottostante):

- a) se i preparati confrontati sono ancora protetti da brevetto, si considerano i prezzi vigenti dei preparati confrontati;
- b) se un preparato confrontato è ancora protetto da brevetto (p. es. medicamento A) mentre il secondo non è più protetto da brevetto (p. es. medicamento B), si considerano i prezzi vigenti dei preparati confrontati anche per il medicamento B che non è più protetto da brevetto;
- c) se entrambi i preparati confrontati non sono più protetti da brevetto, si considera il prezzo precedente alla scadenza del brevetto del medicamento la cui protezione è scaduta più tardi (p. es. medicamento A); per l'altro medicamento (medicamento B) si considera il prezzo vigente.

Il titolare dell'omologazione deve indicare all'UFSP se per il medicamento che commercializza ha avuto luogo un riesame dopo la scadenza del brevetto. In caso affermativo, deve essere indicata la data del riesame. Inoltre, devono essere trasmessi all'UFSP i dati riguardanti i brevetti rilevanti e le relative date di scadenza. L'UFSP prende in considerazione i brevetti che il titolare dell'omologazione ha registrato nell'applicazione Internet entro il 17 febbraio 2020.

Se il preparato originale è un preparato successore che non comporta alcun beneficio terapeutico supplementare rispetto al preparato originale iscritto nell'ES, i costi di ricerca e di sviluppo non sono presi in considerazione a prescindere dallo stato del brevetto (art. 65*b* cpv. 6 OAMal). Il CTT ha luogo con preparati originali con brevetto scaduto. Anche i medicamenti omologati da Swissmedic come preparati con principio attivo noto e non figuranti tra i generici nell'ES sono preparati successori e vengono esaminati di conseguenza.

Per i medicamenti con più indicazioni diverse, il CTT si basa sull'indicazione principale. Il titolare dell'omologazione deve trasmettere quest'ultima all'UFSP e motivarla con cifre sulla prevalenza. L'UFSP ha la possibilità di stabilire condizioni e oneri per altre indicazioni, affinché il medicamento adempia anche per queste indicazioni il criterio dell'economicità (n. E.1.9.1 delle istruzioni concernenti l'ES). Se il livello di prezzo di un'indicazione secondaria è inferiore al PFC ritenuto economico fissato mediante l'indicazione principale, la rimunerazione può essere stabilita in base all'indicazione specifica. La diversa rimunerazione può avvenire come onere secondo l'articolo 65 capoverso 5 OAMal attraverso il modello di rimunerazione.

Il prezzo del medicamento da riesaminare invece non è considerato nel calcolo del livello del CTT (sentenza C-6105/2013 del 13.2.2017 del Tribunale amministrativo federale). Non sono inclusi nel CTT neppure i

medicamenti in co-marketing i cui preparati di base figurano nell'ES.

Preparati combinati (combinazioni fisse)

Sono considerati preparati combinati i preparati successori di cui all'articolo 65*b* capoverso 6 OAMal. Il CTT è svolto tenendo conto dei seguenti criteri.

Secondo il numero C.8.1 delle istruzioni concernenti l'ES, per il CTT riguardante i preparati combinati sono determinanti i monopreparati dell'ES con i principi attivi contenuti nel preparato combinato, se questi monopreparati sono già omologati per la combinazione e rimunerati. Il numero C.8.1.3 delle istruzioni concernenti l'ES stabilisce che i preparati combinati confrontabili sono presi in considerazione per il CTT se sono omologati per il trattamento della stessa malattia e sono soggetti all'obbligo di rimunerazione. L'UFSP può ricorrere anche ad altri monopreparati per il CTT, in particolare se sono stati impiegati come terapia di confronto in studi comparativi e se per questa indicazione sono soggetti all'obbligo di rimunerazione. Il numero C.8.1.3. delle istruzioni concernenti l'ES è in questo caso abrogato e di conseguenza, a partire dal 2020, i preparati combinati saranno confrontati di norma con i monopreparati aventi gli stessi principi attivi omologati in combinazione per il trattamento della stessa malattia. Questo tiene conto del fatto che un preparato combinato non dovrà più costare come la combinazione di monopreparati. Se nell'ES non sono elencati monopreparati corrispondenti, il CTT può essere eseguito con altri preparati combinati per il trattamento della stessa malattia o con monopreparati confrontabili a livello di efficacia.

Il CTT con la combinazione dei monopreparati è svolto come segue:

- a) tutti i principi attivi sono ancora protetti da brevetto (n. C.8.1.1 delle istruzioni concernenti l'ES): se in un preparato combinato tutti i principi attivi sono ancora protetti da brevetto, i costi per il preparato combinato non possono superare la somma dei monopreparati ancora protetti da brevetto;
- b) non tutti i principi attivi sono più protetti da brevetto (n. C.8.1.2 delle istruzioni concernenti l'ES, Definizione della norma per medicamenti biologici): per i preparati originali con una combinazione di principi attivi, i cui singoli principi attivi sono già rimborsabili dall'AOMS come monopreparati e per i quali un componente non è più protetto da brevetto, si applica la regola del 100 per cento più il 50 per cento al massimo. Essa prevede che per la formazione dei prezzi i componenti protetti da brevetto sono considerati al 100 per cento e quelli che non sono più protetti da brevetto al 50 per cento al massimo. Per il calcolo del 50 per cento è determinante il prezzo medio dei generici nell'ES. Se per il confronto è necessario ricorrere a un medicamento biologico la cui protezione del brevetto è scaduta, per il calcolo del 50 per cento si considera il prezzo medio del biosimilare nell'ES. Se nell'ES non figurano generici o biosimilari, si considera il 50 per cento del prezzo del preparato originale o del preparato di riferimento;
- c) tutti i principi attivi non sono più protetti da brevetto (nuova disposizione): se per un preparato combinato tutti i principi attivi non sono più protetti da brevetto, i costi per il preparato combinato non possono superare la somma dei costi medi dei monopreparati contenenti lo stesso principio attivo. Per il calcolo dei costi medi dei monopreparati contenenti lo stesso principio attivo sono utilizzati sia i preparati originali o i preparati di riferimento sia i generici o i biosimilari.

Il confronto di preparati combinati con monopreparati avviene sulla base dell'imballaggio più piccolo con il dosaggio minimo, a meno che l'imballaggio più piccolo con il dosaggio minimo non permetta alcun confronto adeguato, perché per esempio la dose minima di preparato combinato e monopreparato/i non coincidono.

Se i monopreparati con i principi attivi del preparato combinato non dispongono di un'omologazione per la combinazione dei principi attivi e finora la combinazione di questi principi attivi mediante la combinazione dei monopreparati non è stata rimunerata in modo corrispondente, il CTT è svolto con altri monopreparati o con preparati combinati per il trattamento della stessa malattia.

6.2.2 Svolgimento del CTT

Il CTT è svolto di norma sulla base dell'imballaggio più piccolo con il dosaggio minimo, a meno che l'imballaggio più piccolo e/o il dosaggio minimo non permettano un confronto adeguato, segnatamente a causa di dosaggi differenti all'inizio della terapia o di dimensioni differenti dell'imballaggio (art. 65*d* cpv. 3 OAMal). Una deroga al principio dell'imballaggio più piccolo e del dosaggio minimo è possibile, per esempio, se per uno dei medicamenti considerati nel confronto il dosaggio minimo è necessario solo per

la titolazione all'inizio della terapia oppure se un preparato per il confronto non prevede un imballaggio piccolo (n. E.1.9 delle istruzioni concernenti l'ES con indicazioni). Una deroga è possibile altresì se un dosaggio serve solo a ridurre la dose definita nell'informazione professionale per evitare effetti indesiderati o per trattare gruppi specifici di pazienti oppure se singoli preparati per il confronto hanno una struttura dei prezzi con costi unitari della terapia giornaliera (cosiddetto «flat pricing»). In questo caso, per tutti i preparati originali presi in considerazione nel CTT senza «flat pricing» è previsto di considerare costi fittizi della terapia giornaliera che sono determinati sulla base del valore medio dei costi dei singoli dosaggi.

In genere il CTT si basa sui costi della terapia giornaliera, mensile o annuale oppure sulle spese di cura. Il CTT è svolto in base ai costi della terapia giornaliera, mensile o annuale se si tratta di una terapia cronica oppure se le terapie da confrontare sono utilizzate per la stessa durata. In caso di terapie di diversa durata con efficacia paragonabile, sono presi in considerazione i costi della cura (p. es. gli antibiotici, i farmaci citostatici). Per la terapia di un anno sono calcolati 365 giorni, per quella di un mese 30,41666 giorni.

Ai fini del CTT è considerato solitamente il dosaggio medio di mantenimento, in linea di principio basandosi sulle indicazioni contenute nell'informazione professionale. Se l'informazione professionale indica chiaramente un dosaggio usuale o raccomandato, si prenderà in considerazione questo dosaggio. In caso contrario, si può tenere presente l'intero intervallo della dose totale indicato nell'informazione professionale, a meno che possano essere considerati per esempio dosaggi di mantenimento confrontabili provenienti da uno studio di confronto diretto. Se si tratta di un intervallo della dose, si ricorre al rispettivo valore medio. Se la dose media di mantenimento non figura chiaramente nell'informazione professionale, è possibile considerare dosaggi equivalenti attingendo a linee guida, studi clinici e documenti di omologazione esteri.

A partire dal 2020, per il CTT si prenderanno in considerazione ampolle, flaconi vials, bottiglie, confezioni ecc. **interi**, anche se, tenendo conto della dose media di mantenimento, non sarebbe necessario utilizzare tali quantità per intero. Sono possibili eccezioni se dall'informazione professionale, al punto Altre indicazioni (stabilità), si deduce che le ampolle, i flaconi vials, le bottiglie, le confezioni ecc aperti si conservano così a lungo da poter essere utilizzati ancora per il proseguimento della terapia (p. es. nel ciclo successivo di una terapia contro il cancro).

Nei casi in cui il dosaggio si basa sul peso corporeo o sulla superficie corporea, di norma vengono utilizzati i seguenti valori medi per gli adulti:

	Adulti	Donne	Uomini
Superficie corporea ¹	1,79 m ²	1,71 m ²	1,91 m ²
Peso ²	72 kg	65 kg	80 kg

6.2.3. Pubblicazione del CTT svolto

Il titolare dell'omologazione deve comunicare all'UFSP mediante l'applicazione Internet, entro il **17 febbraio 2020**, il risultato del CTT con tutti i riferimenti e le basi utilizzati per questo confronto (art. 34*f* cpv. 2 OPre). Il titolare dell'omologazione deve segnatamente motivare all'UFSP la scelta dei medicamenti e i dosaggi considerati per il CTT. Il calcolo del livello del CTT deve essere comprensibile da parte dell'UFSP. È auspicabile una rappresentazione in forma tabellare del CTT svolto analogamente all'esempio seguente:

Medicamento/Dimensioni della confezione	Principio at- tivo	Dosaggio medio conside- rato	PFC	Costi della tera- pia giorna- liera, di cura
Fenomenon 10 mg 20 unità	Fantasia	25 mg una volta al giorno	Fr. 13.20	Fr. 1.65
Exemplia 20 mg YY28 unità	Idea	20 mg una volta al giorno	Fr. 29.80	Fr. 1.06

¹ Sacco JJ et al, The Average Body Surface Area of Adult Cancer Patients in the UK: A Multicentre Retrospective Study, PLoS ONE, 2010 Jan 28;5(1): e8933.

² Ufficio federale di statistica, 2017

Esempior 5 mg YY30 unità	Campionina	5 mg tre volte al giorno	Fr. 17.65	Fr. 1.77
Livello CTT (media dei costi dei preparati di confronto)				Fr. 1.415
Livello CTT Fenomenon				

6.2.4 Modifiche nell'anno del riesame

L'UFSP tiene in considerazione fino al 1° luglio dell'anno del riesame le modifiche dei dati necessari per il confronto terapeutico trasversale e dei prezzi di fabbrica per la consegna in vigore per i preparati confrontati (art. 34*f* cpv. 3 OPre).

Se il prezzo del medicamento riesaminato cambia o le confezioni del medicamento riesaminato vengono inserite nell'ES o radiate dall'ES, queste modifiche sono prese in considerazione al momento della decisione sulla base del riesame triennale. Nell'applicazione Internet l'UFSP eliminerà gli eventuali criteri soddisfatti, per garantire che vengano presi in considerazione e rappresentati correttamente per il riesame i nuovi dati.

6.2.5 Assenza di alternative terapeutiche

Se il medicamento da riesaminare è il solo a possedere l'indicazione in questione e non esiste incontestabilmente un'alternativa terapeutica, il CTT non è effettuato.

6.3 Esempio: calcolo del tasso di riduzione

I risultati del CPE e del CTT sono presi in considerazione con una ponderazione del 50 per cento ciascuno (art. 65*b* cpv. 5 OAMal).

Sulla base dei rapporti di prezzo in vigore, il tasso di riduzione calcolato con il CTT deve essere rapportato alla confezione che ha generato la maggiore cifra d'affari (CA):

PFC vecchia conf. con maggiore CA + tasso di riduzione CTT = PFC CTT conf. con maggiore CA

Il PFC economico della confezione con la maggiore cifra d'affari e la riduzione di prezzo devono poi essere definiti in percentuale:

PFC nuova conf. con maggiore CA = (PFC CPE conf. con maggiore CA + PFC CTT conf. con maggiore CA) / 2

Tasso di riduzione = (PFC vecchia conf. con maggiore CA - PFC nuova conf. con maggiore CA) / PFC vecchia conf. con maggiore CA * 100

Questo tasso di riduzione si applica a tutte le confezioni della medesima gamma.

Il tasso di riduzione è calcolato sulla base dei risultati del CPE e del CTT arrotondati di due decimali ed è riportato nei risultati con 7 decimali.

Esempio

Situazione iniziale

Gamma orale di due confezioni di dimensione diversa

Confezione che ha generato la maggiore cifra d'affari: 90 compresse

Confezione più piccola: 30 compresse

Prima tappa: calcolo del CPE per la confezione che ha generato la maggiore cifra d'affari e del CTT per la confezione più piccola.

PFC_{vecchio} 90 compresse: fr. 95.00, CPE 90 compresse = fr. 80.00

PFC_{vecchio} 30 compresse: fr. 35.30, CTT 30 compresse = fr. 40.00 Differenza: +13,3144476 %

Seconda tappa: calcolo del CTT per la confezione che ha generato la maggiore cifra d'affari

CTT 90 compresse = fr. 95.00 + 13,44475 % = fr. 107.6487252 equivalente a fr. 107.65

Terza tappa: livello di prezzo economico: ponderazione del 50 per cento ciascuno di CPE e CTT: 50

PFC_{nuovo} 90 compresse: = (fr. 80.00 + fr. 107.65)/2 = fr. 93.825 equivalente a fr. 93.83

Quarta tappa: definizione della riduzione di prezzo in percentuale.

Tasso di riduzione in percentuale: (fr. 95.00 – fr. 93.83) / fr. 95.00 * 100 = 1,2315789 %

Quinta tappa: risultato.

Il tasso di riduzione si applica a tutte le confezioni della gamma.

PFC_{nuovo} 30 compresse = fr. 35.30 - 1,2315789 % = fr. 34.8652526 equivalente a fr. 34.87

PFC_{nuovo} 90 compresse = fr. 95.00 - **1,2315789** % = fr. 93.83

6.4 Entità della riduzione del prezzo di fabbrica per la consegna

Se dal riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni risulta che il prezzo massimo attualmente in vigore è troppo elevato, l'UFSP dispone una riduzione di prezzo, per il 1° dicembre dell'anno del riesame, al prezzo massimo (prezzo al pubblico) determinato sulla base del riesame dell'economicità mediante il CPE e il CTT secondo l'articolo 65*b* OAMal in combinato disposto con la regolamentazione relativa alla parte propria alla distribuzione secondo l'articolo 67 capoverso 1^{quater} (art. 65*d* cpv. 4 OAMal).

Se non è stato possibile effettuare né un CTT né un CPE, la valutazione dell'economicità si baserà sul risultato di uno dei due criteri di determinazione dei prezzi.

Se dall'esecuzione del CPE e del CTT e dalla ponderazione dei prezzi risultanti da questi due criteri emerge che il PFC di un medicamento finora in vigore è inferiore al livello di prezzo calcolato, l'UFSP non dispone alcuna riduzione di prezzo.

7 Estensione dell'indicazione o modificazione della limitazione nell'anno del riesame

Se una richiesta di applicazione del modello di prevalenza interviene nel caso di un'estensione dell'indicazione o di una modificazione della limitazione e se, nel corso dello stesso anno, il medicamento è sottoposto al riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni, vale quanto segue:

la comunicazione di un'estensione dell'indicazione o la domanda di modificazione della limitazione devono essere concluse entro la fine di maggio 2020. Una domanda di modificazione della limitazione è ritenuta conclusa se l'UFSP ha emanato una decisione e l'eventuale modificazione disposta (p. es. riduzione del prezzo, nuova limitazione) è stata inserita nell'ES al più tardi il 1° giugno 2020. Nessuna decisione concernente un'estensione dell'indicazione o una modificazione della limitazione con applicazione del modello di prevalenza potrà essere presa da giugno 2020 per i medicamenti oggetto del riesame del 2020. Una tale decisione sarà nuovamente possibile solo dopo il termine del riesame. Queste procedure (estensione dell'indicazione o modificazione della limitazione e riesame triennale delle condizioni di ammissione) sono eseguite contemporaneamente e indipendentemente le une dalle altre. Il riesame triennale delle condizioni di ammissione prosegue anche dopo la conclusione della modificazione della limitazione o l'estensione dell'indicazione.

Se nell'ambito di un'estensione dell'indicazione o di una modificazione della limitazione viene chiesta l'applicazione del CPE e del CTT e il medicamento è riesaminato nello stesso anno nell'ambito del riesame triennale delle condizioni di ammissione, le due procedure di riesame vengono portate avanti contemporaneamente. Se la procedura di estensione dell'indicazione o di modificazione della limitazione è conclusa e disposta prima della decisione del riesame triennale delle condizioni di ammissione, il riesame non prosegue per il preparato originale interessato. Quest'ultimo è caratterizzato in modo corrispondente dall'UFSP nell'applicazione Internet.

8 Biosimilari

I biosimilari sono ritenuti economici se il loro PFC è inferiore almeno del 10 per cento rispetto al PFC dei preparati di riferimento corrispondenti, valido il 1° dicembre dell'anno del riesame o al termine del riesame del preparato di riferimento (n. E.1.15 delle istruzioni concernenti l'ES). Dopo il riesame del preparato di riferimento, l'UFSP calcola il prezzo ritenuto economico del biosimilare. Una volta concluso il riesame del preparato di riferimento, al titolare dell'omologazione del biosimilare è comunicato il risultato. Nel caso in cui fosse necessaria una riduzione di prezzo, per garantire il diritto di audizione, il titolare dell'omologazione riceve una comunicazione in merito alla quale può prendere posizione. In seguito l'UFSP emana una decisione. Per i biosimilari non è necessario registrare i dati nell'applicazione Internet.

In caso di un eventuale ricorso contro la riduzione di prezzo di un preparato di riferimento, la riduzione di prezzo disposta non è attuata nemmeno per i biosimilari con il medesimo principio attivo. Le disposizioni sulla restituzione delle eccedenze durante una procedura di ricorso secondo l'articolo 67a capoverso 2 OAMal si applicano in questi casi anche ai biosimilari. Questo significa che il titolare dell'omologazione dei biosimilari è obbligato a restituire anche le eventuali eccedenze conseguite durante la procedura di ricorso (sulla base della differenza del PFC durante e dopo la procedura).

9 Medicamenti in co-marketing

Al termine del riesame di un medicamento di base, l'UFSP calcola il prezzo ritenuto economico del medicamento in co-marketing, il quale non dovrà superare il prezzo ritenuto economico del preparato di base (art. 66b cpv. 1 OAMal). Una volta concluso il riesame del preparato di base, al titolare dell'omologazione è comunicato il risultato del riesame. Nel caso in cui fosse necessaria una riduzione di prezzo, per garantire il diritto di audizione, il titolare dell'omologazione riceve una comunicazione in merito alla quale può prendere posizione. In seguito l'UFSP emana una decisione. Per i medicamenti in co-marketing non è necessario registrare i dati nell'applicazione Internet.

In caso di un eventuale ricorso contro la riduzione di prezzo di un medicamento di base, la riduzione di prezzo disposta non è attuata nemmeno per i medicamenti in co-marketing. Le disposizioni sulla restituzione delle eccedenze durante una procedura di ricorso secondo l'articolo 67a capoverso 2 OAMal si applicano in questi casi anche ai medicamenti in co-marketing. Questo significa che il titolare dell'omologazione dei medicamenti in co-marketing è obbligato a restituire anche le eventuali eccedenze conseguite durante la procedura di ricorso (sulla base della differenza del PFC durante e dopo la procedura).

10 Generici

Nel quadro del riesame triennale, un generico è considerato economico se il suo prezzo di fabbrica per la consegna è inferiore almeno dei seguenti tassi percentuali al prezzo di fabbrica per la consegna del corrispondente preparato originale praticato il 1° dicembre dell'anno del riesame o al termine del riesame del preparato originale (art. 34*g* OPre):

- 10 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l'anno del riesame il volume del mercato svizzero del preparato originale, del relativo medicamento in co-marketing e del generico con il medesimo principio attivo per ogni forma di commercio non supera in media 4 milioni di franchi all'anno;
- 15 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l'anno del riesame il volume del mercato svizzero del preparato originale, del relativo medicamento in co-marketing e del generico con il medesimo principio attivo per ogni forma di commercio si situa in media tra 4 e 8 milioni di franchi all'anno;
- 25 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l'anno del riesame il volume del mercato svizzero del preparato originale, del relativo medicamento in co-marketing e del generico con il medesimo principio attivo per ogni forma commerciale si situa in media tra 8 e 16 milioni di franchi all'anno;
- 30 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l'anno del riesame il volume del mercato svizzero del preparato originale, del relativo medicamento in co-marketing e del generico con il medesimo principio attivo per ogni forma di commercio si situa in media tra 16 e 25 milioni di franchi

- all'anno:
- 35 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l'anno del riesame il volume del mercato svizzero del preparato originale, del relativo medicamento in co-marketing e del generico con il medesimo principio attivo per ogni forma di commercio supera in media 25 milioni di franchi all'anno.

L'UFSP calcola il PFC ritenuto economico del preparato originale e la media del volume del mercato svizzero della sostanza attiva per tutti i tre anni precedenti al riesame triennale delle condizioni di ammissione (volume del mercato svizzero per il periodo 2017-2019) (n. E.1.14 delle istruzioni concernenti l'ES). L'economicità è riesaminata tenendo conto delle suddette differenze di prezzo stabilite all'articolo 34g OPre, sulla base del prezzo considerato economico della confezione del preparato originale che ha generato la maggiore cifra d'affari e della corrispondente confezione del generico. Il tasso di riduzione si applica a tutte le confezioni/dosaggi della gamma. Se dal riesame risulta una riduzione di prezzo, il titolare dell'omologazione viene informato sul prezzo ritenuto economico dei suoi generici. Successivamente ha la possibilità di esprimere il proprio parere.

Se, dopo l'invio della prima comunicazione ai titolari dell'omologazione, il PFC del preparato originale deve essere modificato, l'UFSP invia una seconda comunicazione.

L'UFSP si fonda sul prezzo deciso per il preparato originale per ordinare la riduzione di prezzo per i generici. Per questi ultimi non è necessario registrare i dati nell'applicazione Internet.

In caso di un eventuale ricorso contro la riduzione di prezzo di un preparato originale, la riduzione di prezzo disposta non è attuata nemmeno per i generici con il medesimo principio attivo. Le disposizioni sulla restituzione delle eccedenze durante una procedura di ricorso secondo l'articolo 67a capoverso 2 OAMal si applicano in questi casi anche ai generici, vale a dire che il titolare dell'omologazione di generici è obbligato a restituire anche le eventuali eccedenze conseguite durante la procedura di ricorso (sulla base della differenza del PFC durante e dopo la procedura).

11 Preparati con principio attivo noto

I preparati con principio attivo noto sono inseriti nell'ES a condizione che Swissmedic attesti la loro bioequivalenza con un preparato originale. Per questi preparati con lo stato di generici il riesame è svolto come descritto al capitolo 10 per i generici. Se l'autorità di omologazione non attesta la bioequivalenza, il preparato con principio attivo noto è trattato come un preparato originale. Di conseguenza, l'UFSP esamina i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità (EAE) nella procedura ordinaria e l'economicità mediante il CPE e il CTT (n. B 1.2.3 delle istruzioni concernenti l'ES con indicazioni). Le informazioni necessarie sono inserite nell'applicazione Internet (cfr. spiegazioni sui preparati originali al n. 6 della presente comunicazione).

12 Scadenze

La scadenza per inserire i dati concernenti i preparati originali nell'applicazione Internet è il **17 febbraio 2020**. L'UFSP rammenta ai titolari dell'omologazione che, conformemente all'articolo 13 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti se una legge federale impone loro obblighi d'informazione e di rivelazione.

L'UFSP ripartisce i medicamenti da sottoporre a riesame in due tranche. Provvede alla valutazione e all'invio dei primi risultati sui medicamenti della prima tranche a partire da metà febbraio 2020. La valutazione e l'invio dei primi risultati sui medicamenti della seconda tranche sono previsti approssimativamente da metà maggio. L'attribuzione dei medicamenti alle due tranche figura nel campo «Tranche» dell'applicazione Internet. Indipendentemente dalla valutazione del medicamento da parte dell'UFSP nella prima o nella seconda tranche, i dati devono essere registrati dal titolare dell'omologazione entro il 17 febbraio 2020.

Se il riesame triennale delle condizioni di ammissione ha come risultato un adeguamento dell'ES (riduzione di prezzo, modificazione della limitazione, radiazione), al termine del riesame il titolare dell'omologazione ha la possibilità, nell'ambito del diritto di audizione finale, di esprimersi ancora una volta sul riesame complessivo. Il termine per la presentazione di un eventuale parere nell'ambito del diritto di audizione finale è

sempre di due settimane e non è prorogabile.

L'UFSP comunicherà previamente (via applicazione Internet) i nuovi prezzi ai titolari delle omologazioni di preparati originali e preparati con principio attivo noto nonché biosimilari, medicamenti in co-marketing e generici. Le decisioni concernenti le riduzioni di prezzo saranno comunicate per posta a tutti i titolari dell'omologazione.

I titolari delle omologazioni saranno liberi di trasmettere i nuovi prezzi ai grossisti e ai fornitori di prestazioni. L'UFSP pubblica inoltre le riduzioni di prezzo sul suo sito Internet.

Eventuali riduzioni di prezzo di preparati originali, medicamenti in co-marketing, generici e biosimilari sono valide in linea di massima dal 1° dicembre 2020. I nuovi prezzi saranno pubblicati nel primo bollettino dell'UFSP del mese.

La seguente tabella fornisce una panoramica delle tempistiche previste per il riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni nel 2020, su riserva di eventuali modifiche.

Data determinante per il PFC estero	1° gennaio 2020
Data determinante per prezzi, fatti per il CTT	1° luglio 2020
Inserimento dati nell'applicazione Internet da parte del titolare dell'omologazione sino al	17 febbraio 2020
Scambio di corrispondenza nell'applicazione Internet	da fine febbraio 2020
Comunicazione per generici/medicamenti in comarketing/biosimilari	agosto e settembre 2020
Invio della decisione/comunicazione ³ da parte dell'UFSP	settembre e ottobre 2020
Pubblicazione delle riduzioni dei prezzi per il 1° dicembre	fine ottobre 2020
Entrata in vigore delle modifiche disposte	1° dicembre 2020
Pubblicazione delle modifiche nel bollettino dell'UFSP	dicembre 2020

13 Hotline

Per problemi tecnici relativi all'applicazione Internet, nel caso in cui la registrazione dei dati di un preparato sia stata conclusa per errore senza essere completa e per altre domande, vi preghiamo di rivolgervi all'UFSP al numero +41 58 483 96 48 (dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00).

Distinti saluti

Divisione Prestazioni assicurazione malattia Responsabile della sezione Riesame dei medicamenti

Andrea Rizzi

³ Se dal riesame risulta una riduzione di prezzo, una limitazione, una modificazione della limitazione o una radiazione, l'UFSP emana una decisione. Se il medicamento continua a essere considerato efficace, idoneo ed economico senza adeguamenti, l'UFSP emette una comunicazione.